

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2684

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2004

—————

Modifica alla legge 23 novembre 1998, n.407, a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», all'articolo 2, comma 1, stabilisce che a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Al successivo comma 4, lo stesso articolo stabilisce che l'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se il concetto giuridico e letterale di indennizzo implica il tenere indenne la persona da

una perdita o danno che possa esserle derivato per qualche particolare ragione, e conseguentemente impone un puntuale rapporto tra l'importo della dazione e l'entità del danno subito, non appare conforme al sistema giuridico vigente, nè socialmente apprezzabile che l'indennizzo, come nel nostro caso, non sia proporzionale al danno patito, bensì fisso ed eguale per chi ha riportato, a seguito di azione violenta, una invalidità di un quarto della capacità lavorativa e chi ha riportato, invece, una invalidità ben maggiore.

Per i motivi suesposti, l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto propone una parziale modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 407 del 1998, volta a porre rimedio alla grave ingiustizia perpetrata in danno di quanti, specialmente appartenenti ad organismi di polizia ed amministrazione della giustizia, sono stati più duramente colpiti dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, con un onere finanziario, per l'applicazione della legge, sostanzialmente esiguo, atteso il limitatissimo numero di percettori del beneficio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari a euro 25 per ogni punto percentuale di invalidità, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

